

Torino, lì 23/12/2011

Prot. n. 8440

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Siamo a richiedere se la somma delle categorie OS28 e OS30 sono sostituibili da adeguata categoria OG11.

Si precisa quanto segue:

In relazione al quesito concernente la possibilità di dimostrare la capacità dell'impresa nelle categorie specialistiche OS28 e OS30 attraverso le lavorazioni nella categoria generale OG11, si precisa che, secondo autorevole giurisprudenza e prassi (determinazione AVCP n. 8/2002 e parere AVCP n. 116/2007) vige il principio di assorbimento fra la categoria generale OG11 e le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30; nel caso di specie, nel bando è richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS28 e OS30, e, pertanto, è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11.

In merito al quesito 2:

La scrivente, in possesso della categoria OG1 classifica V, chiede se è possibile partecipare singolarmente alla gara in oggetto, subappaltando interamente le categorie scorporabili ovvero sia le categorie OS 6, OS7, OS28 ed OS30

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al regime del subappalto, occorre fare un distinguo tra le categorie specialistiche OS 6 – OS 7 e le categorie specialistiche OS 28 – OS30.

Con riferimento alle categorie OS 6 e OS7, trattandosi di categorie specialistiche a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che le lavorazioni rientranti in suddette categorie possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, le stesse sono sempre scorporabili e subappaltabili. Va però precisato che, in caso di subappalto delle categorie a qualificazione non obbligatoria, esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione.

Con riferimento alle categorie OS 28 e OS 30, si precisa che, trattandosi di categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve essere direttamente in possesso della corrispondente qualificazione ovvero deve costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa.

Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 11 ed 118 comma 2, del D. Lgs. 163/2006, ed art. 107 del D.P.R. 207/2010, va inoltre ricordato che il concorrente, qualora per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni, può farlo nel limite del 30%, trattandosi di lavorazioni di notevole contenuto tecnologico, e superando l'importo delle stesse il 15 % dell'importo totale dei lavori.

In merito al quesito 3:

- a) *L'art. 107 comma 2 del D. P.R. 207/2010 (Regolamento al Codice degli appalti) indica che "Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni...." Le lavorazioni relative a "...categorie di opere specializzate individuate nell'Allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria".*

Poiché nell'allegato A le categorie OS6 e OS7 non compaiono tra quelle a qualificazione obbligatoria, si chiede come mai siano state indicate nel bando come tali e come mai venga posta la limitazione al 30% dell'importo subappaltabile.

Non essendo a qualificazione obbligatoria riteniamo possano essere eseguite direttamente dall'impresa in possesso di attestazione SOA per la cat. OG1 di adeguato importo.

- b) *Poiché la scrivente società è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica V, chiede se in tale categoria si intendano anche le cat. OS28 e OS30.*

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito *sub a)*, si rimanda all'avviso di rettifica del 21 dicembre 2011 pubblicato sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A. (www.scr.piemonte.it), nonché alla risposta al precedente quesito n° 2.

Con riferimento al quesito *sub b)* si rimanda alla risposta al precedente quesito n° 1.

In merito al quesito 4:

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si richiede se la categoria OG11 sia assorbente delle categorie scorporabili OS28 e OS30 posto che, come risulta dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nella categoria OS28 sono state comprese anche opere afferenti alla categoria OS3.

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito *sub 4)*, si rimanda alla risposta al precedente quesito n° 1.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo CELLINO